

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
 concernente il disegno di nuova legge sugli onorari dei magistrati

(del 15 giugno 1954)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con nostro messaggio n. 472 del 12 febbraio 1954 Vi abbiamo trasmesso il disegno di nuova legge sull'ordinamento e gli stipendi dei dipendenti dello Stato, dei docenti cantonali e comunali. In tale disegno legislativo sono state tra altro raggruppate e coordinate le varie norme che si trovano attualmente distribuite in differenti testi, adattandole alla nuova situazione che, a dipendenza della introduzione del nuovo organico, verrà a verificarsi.

Analoga opera di coordinamento e di adattamento si impone indubbiamente anche per ciò che si riferisce alla situazione dei magistrati dei vari ordini, che non poteva trovare sede nella legge anzidetta. Il messaggio soprariocordato espone ampiamente i concetti e i criteri ai quali il nuovo ordinamento dei dipendenti statali e la relativa legge sugli stipendi si sono ispirati. Le medesime considerazioni e identici criteri valgono per l'ordinamento dei magistrati previsto nel disegno legislativo che qui accompagnamo astenendoci da particolari commenti, che sarebbero solo inutile ripetizione, ma facendo invece espresso riferimento al citato messaggio n. 472 le cui motivazioni e le cui spiegazioni mantengono piena pertinenza anche nei confronti del progetto che ne occupa.

Nei confronti delle attuali disposizioni, oltre alla nuova impostazione nella determinazione degli importi degli onorari e al coordinamento delle norme di diritto applicabili (art. 11), il disegno annesso contempla scarse modificazioni sostanziali o riforme che richiedano particolare commento. Era stato previsto in un primo tempo di inserire nel testo legislativo che qui accompagnamo la norma relativa alla introduzione del limite di età per i magistrati dell'ordine giudiziario (sia per quelli di nomina popolare che per quelli di nomina del Gran Consiglio) e per i giudici di pace. Si è tuttavia ritenuto che la materia con miglior pertinenza dovesse rientrare nell'ambito di alcune modificazioni della legge organica giudiziaria civile e penale che formano oggetto di altro messaggio; al quale appunto, per quanto ha tratto a questo particolare capitolo, facciamo pertanto riferimento.

Osserveremo ancora che con la norma dell'art. 4 vengono eliminati anche i compensi per incarichi speciali quale, ad esempio, quello di « tesoriere » del Tribunale, di carattere più che altro onorifico o teorico.

Raccomandiamo pertanto alla Vostra approvazione l'annesso disegno di legge e Vi preghiamo nel contempo di voler gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :  
*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :  
*Celio*

**LEGGE**  
sugli onorari dei magistrati

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino  
su proposta del Consiglio di Stato,

*decreta:*

**Art. 1**

**Onorario dei magistrati**

L'onorario annuo dei magistrati è fissato come segue:

a) Magistratura civile

- 1) Giudici del Tribunale di appello, Fr. 24.000,—;
- 2) Pretori di Mendrisio, Lugano - Città, Lugano - Campagna, Lugano-Ceresio, Locarno-Città, Locarno-Campagna, e Bellinzona, Fr. 21.000,—;
- 3) Pretori di Leventina, Blenio, Riviera e Vallemaggia, franchi 18.500,—;

b) Magistratura penale

- 4) Procuratori pubblici, Fr. 22.500,—;
- 5) Giudici istruttori, Fr. 21.000,—;
- 6) Magistrato dei minorenni, Fr. 18.500,—;

c) Commissione di ricorso

- 7) Membri della Commissione cantonale di ricorso, Fr. 21.000,—.

**Art. 2**

Indennità ai presidenti

Il presidente del Tribunale di appello e il presidente della Commissione cantonale di ricorso ricevono, inoltre, una indennità annua di Fr. 1.000,—.

**Art. 3**

Indennità ai supplenti

I supplenti del Tribunale di appello, della Commissione cantonale di ricorso e i membri del Consiglio per i minorenni, hanno diritto, oltre al rimborso delle spese di trasferta, ad una diaria di Fr. 40,— per ogni giornata di lavoro e di Fr. 20,— per ogni mezza giornata.

La trasferta corrisponde al costo del biglietto di ferrovia di II classe.

Chi è alle dipendenze dello Stato ha diritto esclusivamente alle indennità stabilite per le missioni relative al suo ufficio.

Dovendosi provvedere alla supplenza temporanea di un magistrato per causa di malattia o di altro impedimento, il Consiglio di Stato determinerà volta per volta il compenso da versare al supplente.

**Art. 4**

Divieto di percepire altri emolumenti

Gli onorari stabiliti da questa legge escludono qualsiasi altro emolumento, indennità o partecipazione non prevista da una legge.

**Art. 5**

Compensi ai funzionari giudiziari

a) giudici di pace

I giudici di pace ricevono le seguenti indennità, annue, in base al numero degli abitanti del proprio Circolo, secondo i risultati dell'ultimo censimento federale della popolazione:

fino a 5000 abitanti	Fr. 500,—
da 5001 a 10.000	Fr. 600,—
oltre 10.000	Fr. 700,—

Inoltre, i giudici di pace hanno diritto alle sportule previste nella tariffa giudiziaria civile e penale.

#### Art. 6

Agli assessori giurati è corrisposta una diaria giornaliera di Fr. 30,—, rispettivamente di Fr. 15,— se la seduta non supera la mezza giornata. Inoltre, sono corrisposte le spese di trasferta, ed eventualmente le indennità di pernottamento, a coloro che non risiedono nella località dove ha luogo il dibattimento. Le indennità sono calcolate secondo il decreto per le missioni d'ufficio per i funzionari dello Stato.

b) assessori giurati

#### Art. 7

Il Consiglio di Stato determina, mediante regolamento, quali sono i magistrati tenuti a prestare cauzione per gli impegni e le responsabilità del loro ufficio e stabilisce il modo e la forma in cui la cauzione deve essere prestata nonchè la sua durata.

Cauzioni

#### Art. 8

I magistrati nominati in pianta stabile sono tenuti a dedicare tutta la loro attività alle funzioni cui sono preposti. Sono esclusi l'assunzione di altri lavori e l'esercizio di professioni, del commercio e di amministrazioni commerciali.

Doveri d'ufficio

L'accettazione di funzioni arbitrali o peritali è subordinata al consenso del Dipartimento di giustizia.

#### Art. 9

L'orario d'ufficio comprende otto ore al giorno, ad eccezione del sabato, il cui pomeriggio è libero.

Orario d'ufficio

Rimangono riservate le disposizioni contrarie dei regolamenti speciali, nonchè le disposizioni d'urgenza che il Consiglio di Stato credesse di dover decretare.

#### Art. 10

Le norme contenute nelle leggi sul personale dello Stato sono applicabili ai magistrati in quanto riguardano :

Diritto applicabile

- le assenze per malattia, infortunio, servizio militare e la corresponsione del relativo stipendio;
- le indennità di famiglia, le indennità per i figli, le indennità ai superstiti e le gratificazioni per anzianità di servizio;
- l'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali;
- la responsabilità per danni causati nell'esercizio delle funzioni.

- 1) malattia, infortuni, servizio militare
- 2) assegni legali
- 3) assicurazione contro gli infortuni
- 4) responsabilità per danni

#### Art. 11

Ai magistrati sono applicabili le norme della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.

Cassa pensioni

#### Art. 12

Nel corso dell'anno civile i magistrati hanno diritto a quattro settimane di vacanza.

Vacanze

Le modalità per la distribuzione delle vacanze sono fissate d'accordo con il Dipartimento di giustizia, per i magistrati dell'ordine civile penale, ritenuto che abbiano luogo durante le ferie.

Il presidente della Commissione cantonale di ricorso fissa d'accordo con il Consiglio di Stato, il piano delle vacanze per i membri della Commissione.

#### Art. 13

Attribuzione  
di nuovi compiti

I magistrati non hanno diritto a indennità particolari a causa delle modificazioni delle funzioni o degli oneri introdotti in forza di legge.

#### Art. 14

Diritto  
applicabile

L'epoca della nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché le norme disciplinari, applicabili ai magistrati, in quanto non previste dalla presente legge, sono determinate dalle leggi e dai regolamenti speciali.

#### Art. 15

Norme  
abrogative

La presente legge abroga quella del 30 ottobre 1946 sugli onorari dei magistrati dell'ordine giudiziario e ogni altra disposizione incompatibile.

#### Art. 16

Entrata  
in vigore.  
Norme transitorie

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.

---